Comune di Godega di Sant'Urbano

INFORMATIVA IMU 2021

Qui di seguito le aliquote IMU 2021 confermate nella misura dell'anno precedente e approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2021, e con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 20/04/2021 per la determinazione dei valori delle aree edificabili:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e pertinenze di cat. C2, C6 e C7	0,58% - con detrazione di € 200,00
Altri immobili di cat. A, C2, C6 e C7	0,99%
Fabbricati generici di cat. B, C3, C4 e C5	0,99%
Uffici e studi di cat. A10	0,99%
Immobili industriali e commerciali di cat. D (tranne D10)	0,99%
Immobili di cat. C1 (negozi)	0,99%
Immobili di cat. D10 e altra categoria con annotazione di ruralità	0,10%
Immobili c.d. beni merce, di qualsiasi categoria	0,10%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,76%

Esenzioni:
- sono esenti dall'imposta le abitazioni principali (escluse quelle di cat. A1 , A8 e A9) e le relative pertinenze di cat. C2, C6 e C7 (una per ciascuna categoria).

Equiparazioni:
- Continuano ad essere equiparate all'abitazione principale e quindi esenti dall' IMU l' unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Riduzioni:

a) **riduzione della base imponibile nella misura del 25% (**imponibile al 75%) per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998,

b) **riduzione della base imponibile nella misura del 50% per:**
- fabbricati inutilizzati e inagibili o inabitabili
- edifici di interesse storico o artistico;
- abitazioni (escluse le cat. A1, A8 e A9) date in comodato a parenti di primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
  Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

c) **riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**. La riduzione si applica su una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (legge di Bilancio 2021 n. 178/2020. art. 1, commi 48-49).

ESENZIONI IMU 2021 CONNESSE A EMERGENZA DA COVID-19:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 599, legge n. 178/2020, non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativamente agli immobili definiti dall'articolo 78, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e cioè:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenza, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; per tali immobili non è dovuta anche la rata di saldo IMU 2021 secondo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ULTERIORE ESENZIONE ACCONTO IMU 2021 PER PARTITE IVA

In sede di conversione del decreto-legge n. 41 del 22/03/2021 (decreto sostegni), la legge di conversione n. 69 del 21/05/2021 ha introdotto l'articolo 6-sexies, che prevede una ulteriore esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) 2021, nell'ambito delle misure urgenti previste per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. In particolare, il predetto articolo 6-sexies stabilisce che:

•in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto sostegni;

•la predetta esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I contribuenti che intendano godere di tale agevolazione sono tenuti a presentare entro il 30/06/2021 un'apposita comunicazione all'ufficio tributi, utilizzando il modello predisposto.

Termini per i versamenti anno 2021: l' IMU deve essere versata in 2 rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di versamento unico il 16 giugno, salvo intervenute diverse disposizioni normative.

Versamento minimo: Non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2021 è inferiore a € 6,00. (uguale o superiore a € 6,00 va versato).

Modalità di pagamento: Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale, uno sportello bancario oppure on line. Il codice del comune di Godega di Sant'Urbano è **E071.** I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze solo di lusso A1-A8-A9

3913 – IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola 3914 – IMU – terreni

3916 – IMU – aree fabbricabili

3918 – IMU – altri fabbricati

3925 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO

3930 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota COMUNE

3939 – IMU – bene merce

Base imponibile;

Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% viene moltiplicata per

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/a e C/5
- 80 per i fabbricati della categoira catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Terreni agricoli:

Il rreddito domenicale del terreno, rivalutato del 25% viene moltiplicato per 135 (esclusi i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Aree edificabili:

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune ha confermato con delibera di G.C. n. 38 del 20/04/2021 i valori minimi delle aree aventi efficacia dal primo gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE AREE		
Destinazione urbanistica	MC/MQ	VALORE
Aree residenziali A - B - C1 (con strumento attuativo approvato)	x MC.	**€ 67,00**
Aree residenziali C2 (con strumento attuativo approvato	x MC.	**€ 77,00**
Aree residenziali A - C2 (con strumento attuativo non approvato)	x MC.	**€ 50,00**
Aree agricole di fatto edificabili E4	x MC.	**€ 50,00**
Aree industriali ed artigianali di completamento D1	X MQ.	**€ 52,00**
Aree industriali ed artigianali di completamento (Già urbanizzate)	X MQ.	**€ 67,00**
Aree industriali ed artigianali di espansione da urbanizzare D2	X MQ.	**€ 42,00**
Aree destinate ad attività commerciali e direzionali D3	X MQ.	**€ 84,00**
Aree Agro- Industriali D4 e D4.1 -	X MQ.	**€ 16,00**

I valori stabiliti costituiscono supporto tecnico per il calcolo del tributo, in mancanza di a di altri elementi desumibili da idonee perizie di stima ovvero da atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale sull'area. Questi ultimi possono essere sempre utilizzati dal Comune per le azioni di controllo e dal contribuente per il calcolo del tibuto.

Il conteggio puo' essere calcolato collegandosi al seguente link:

https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=E071

e/o richiesto all'Ufficio Tributi del Comune tel. 0438433009 - 0438433002 – mail:

tributi@comunegodega.tv.it - maddalena.fornasier@comunegodega.tv.it